

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DARIDA**

Presentata il 24 gennaio 1969

Istituzione di scuole per infermieri professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli istituti di cura e di ricovero secondo la vigente legislazione l'assistenza degli infermi è affidata, oltre che al personale medico, alle infermiere professionali e agli infermieri generici.

Questi ultimi, appartenenti ad entrambi i sessi, sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, titolo che si acquisisce dopo un anno di corso svolto in apposite scuole autorizzate e dopo aver superato i relativi esami.

La funzione degli infermieri generici è subordinata nella gerarchia ospedaliera a quella delle infermiere professionali; quest'ultime sono in possesso del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, diploma che si acquisisce dopo aver frequentato e superato i relativi esami di un corso biennale presso le scuole-convitto ove si accede con la licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. Le diplomate di queste scuole-convitto, possono ottenere il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermiera, frequentando e sostenendo i relativi esami di un terzo anno di corso che si tiene ugualmente nelle suddette scuole.

Avviene che essendo le scuole-convitto per infermiere riservate esclusivamente ad allieve di sesso femminile, viene negata agli uomini la possibilità di acquistare un titolo idoneo

ad esercitare una professione che svolgerebbero in ogni caso egregiamente ed in talune circostanze con maggiore attitudine delle donne.

Per ovviare a questo stato di cose già nelle precedenti legislature gli onorevoli Spadazzi e Colitto, presentarono una proposta che però finì col decadere con lo scioglimento delle Camere.

Con la presente nuova proposta che pongo al vostro benevolo esame si ripropone il problema all'attenzione del Parlamento italiano.

L'articolo 1 della presente proposta prevede l'istituzione di scuole per infermiere professionali per le quali dovrebbero valere tutte le compatibili norme che disciplinano le scuole-convitto per infermiere.

Naturalmente i relativi corsi potranno essere frequentati dagli uomini in qualità di esterni.

Naturalmente, così come avviene per la donna, a coloro che avranno frequentato gli appositi corsi biennali verrà rilasciato il diploma di Stato di infermiere professionale, e a coloro che avranno frequentato anche il terzo anno di corso verrà rilasciato il certificato di abilitazione a funzione direttiva nell'assistenza infermieristica.

L'articolo 2 consente ai sottufficiali infermieri della marina militare che cessino o abbiano cessato dal servizio effettivo di otte-

nere il diploma in certificato di cui sopra senza obbligo di frequenza di corso e di partecipazione ad esami.

Infatti, la legge del 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente la istituzione di scuole per infermieri generici, non ha completamente soddisfatto i sottufficiali infermieri della marina militare cessati dal servizio, poiché per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico (titolo a cui è stato equiparato l'infermiere che lascia il servizio nelle forze armate, senza distinzione di grado), è sufficiente un anno di corso, mentre è noto che per diventare 2° capo infermiere, primo gradino del sottufficiale della marina militare in carriera continuativa, occorre aver frequentato e superato i corsi: O (ordinario) ed IGP (istruzione generale professionale) e quello P (perfezionamento) per conseguire la promozione a capo infermiere di 3ª classe (maresciallo).

Ognuno di questi corsi ha la durata di circa un anno e comprende l'insegnamento di materie culturali e quelle professionali quali le istruzioni sanitarie teoriche, le istruzioni sanitarie pratiche, amministrazione e contabilità ospedaliera e dattilografia.

La carriera del sottufficiale comporta una severa selezione ed un minimo di 10 anni di effettivo servizio prestato a bordo delle navi ospedaliera e da guerra, a terra negli ospedali, infermerie, pronti soccorsi, poliambulatori ed altri enti sanitari della marina militare.

In queste destinazioni il sottufficiale infermiere assolve compiti di assistenza nelle sale chirurgiche, camere operatorie, gabinetti dentistici, gabinetti radiologici e batteriologici, nonché mansioni di capo sala nei vari reparti ospedalieri e di capo carico infermiere nelle infermerie di terra e di bordo.

Inoltre, molti sottufficiali infermieri hanno conseguito specializzazioni quali: tecnico di radiologia, tecnico dentista, tecnico di batteriologia e infine quello in fisiologia subacquea per l'assistenza ai sommozzatori e palombari.

Già da semplici infermieri, in assenza di ufficiali medici, su piccole navi siluranti in modo particolare, hanno svolto il servizio assistenziale da soli, effettuando spesso pronti soccorsi e attuando i primi accorgimenti

terapeutici in attesa che i malati potessero essere visitati dal medico od inviati in ospedale.

Il sottufficiale infermiere è tenuto pertanto ad acquistare cognizioni specifiche in materia di medicina e piccola chirurgia d'urgenza (provvedimenti da attuare nel trattamento dello *shock*, di emorragie, asfissia, annegamenti, fratture, avvelenamenti; tecnica delle disinfestazioni, nozioni di igiene e profilassi; riconoscimento degli aggressivi chimici di guerra e relativo pronto soccorso).

Tutto ciò comporta la conoscenza di nozioni di anatomia, fisiologia, di farmacologia, di fisiologia subacquea, nonché quelle elementari di patologia medica e chirurgia. Queste mansioni sono rese note sui bandi di concorso per l'arruolamento volontario nella marina militare.

Infine, molti sottufficiali infermieri vengono destinati nelle segreterie delle direzioni di sanità degli ospedali, delle infermerie, delle commissioni mediche ospedaliere, uffici amministrativi degli ospedali e di altri posti di lavoro ove possono acquistare perfetta conoscenza di mansioni d'ufficio.

Bisogna ammettere che la preparazione ed i compiti affidati ai sottufficiali della marina militare debbono essere giudicati notevolmente superiori a quelli degli infermieri generici civili.

In considerazione dei requisiti finora esposti, si ritiene opportuno, per un senso di giustizia e di prestigio, estendere il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere ed il certificato di abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, ai sottufficiali infermieri della marina militare, cessati dal servizio, anche per il fatto che la durata dei corsi è uguale a quelli delle infermiere professionali. Ciò in considerazione dei notevoli meriti di una categoria altamente benemerita, che con generosità, spirito di sacrificio, ha mirabilmente prestato la sua opera silenziosa per il bene della patria sia in pace che in guerra.

Con l'articolo 3, la Direzione generale della sanità provvederà al rilascio del diploma e del certificato entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda dell'interessato.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti morali possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad istituire oltre che scuole-convitto per infermiere professionali, anche scuole per infermieri professionali in qualità di esterno.

A tali scuole professionali si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle scuole-convitto per infermiere.

ART. 2.

Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere ed il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, sono rilasciati, a domanda, ai sottufficiali infermieri della marina militare già cessati dal servizio per riduzione quadri e della carriera continuativa, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La stessa norma si applica ai sottufficiali infermieri della marina militare che cessino dalla carriera continuativa.

Le domande devono essere rivolte alla Direzione generale della sanità militare marittima entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge per i sottufficiali già in congedo ed entro sei mesi dalla data di cessazione del servizio per quelli che lasceranno la carriera continuativa.

ART. 3.

La Direzione generale della sanità militare marittima, provvederà al rilascio del diploma e del certificato di cui al precedente articolo 2 entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda del sottufficiale, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210, lettera b) della tabella A del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, modificata con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere ed il certificato di abilitazione a funzione direttiva nell'assistenza infermieristica, abilitano alle mansioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dagli articoli stessi.